

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO ARMANI

La seduta comincia alle 10,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, sul quadro delle attività di protezione civile e sulle competenze in materia di prevenzione antisismica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, sul quadro delle attività di protezione civile e sulle competenze in materia di prevenzione antisismica.

Ringrazio il sottosegretario Ventucci per aver accettato il nostro invito e gli do subito la parola.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. La legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, n. 225 del 1992, ha affidato al Dipartimento della protezione civile il compito di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; in

altre parole di garantire la sicurezza nel senso più ampio del termine in relazione a tutti quegli eventi che possono mettere in crisi gli interessi fondamentali della collettività.

Nel corso degli anni '90 con l'approvazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 si è avviata una riforma dell'amministrazione statale ed è stato delegato il Governo, entro il 31 marzo 1998, ad emanare decreti legislativi per conferire alle regioni ed agli enti locali alcune specifiche funzioni fino ad allora affidate allo Stato. Quanto sancito dalla legge è avvenuto con il dispiegarsi di un'articolata architettura di decreti attuativi, tra i quali il n.112 del 1998 ed il n. 300 del 1999. Con quest'ultimo è stato superato l'assetto contenuto nella legge n. 225 del 1992 ed è stata prevista la costituzione dell'Agenzia di protezione civile. L'Agenzia in questione, però, non è stata mai costituita, poiché l'approvazione e l'esecutività del suo statuto, che le attribuiva competenze generali in materia di protezione civile, ha incontrato rilievi insuperabili da parte della Corte dei conti.

Quindi, il ricorso al decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 401 del 2001, che ha soppresso l'Agenzia di protezione civile, si è reso necessario per ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle attività di protezione civile oltre che per restituire unicità d'azione e di coordinamento nel settore della protezione civile, che risultavano compromessi dal ritardo nella costituzione della predetta Agenzia.

La situazione venutasi a creare, ha imposto, quindi, un cambiamento radicale rispetto al dettato normativo delineato nella precedente legislatura, alla luce della

necessità e dell'urgenza di individuare strutture di riferimento per garantire una continuità operativa, con un provvedimento idoneo a ripristinare l'organizzazione già prevista dalla legge citata n. 225 del 1992.

Con l'attribuzione al Presidente del Consiglio delle competenze in materia di promozione e di coordinamento delle attività di ogni ente operante nel settore della protezione civile e nel solco ormai collaudato delle attività del servizio nazionale della protezione civile, al Dipartimento sono state affidate le funzioni tecnico-operative, sulla base degli indirizzi approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed il compito di definire i programmi nazionali di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nonché i programmi ed i piani di soccorso per l'attuazione delle misure di emergenza necessari per conseguire il coordinato svolgimento delle attività di protezione civile, così ricondotte sotto una guida unitaria.

Contemporaneamente alla legge n. 401 del 2001, il 18 ottobre 2001 è stata emanata la legge Costituzionale n. 3 recante modifiche al titolo V della Costituzione, ai sensi della quale la materia della protezione civile è rientrata nell'ambito di quelle di legislazione concorrente, sì da comportare in capo alla regione il compito di definire norme di legge nell'ambito di principi quadro delineati dalle leggi statali, ovvero desumibili dall'ordinamento giuridico vigente.

Concludendo, anche se il ruolo delle regioni in materia di protezione civile, con le recenti riforme amministrative e costituzionali, è rafforzato, l'organizzazione individuata dalla legge n. 225 del 1992 è stata ripresa nella recente riforma operata con il decreto-legge n. 343 del 2001, che ha, in sostanza, inteso ripercorrere la traccia segnata nel 1992, che, è bene ricordare, già conteneva una serie di principi fondamentali in materia di protezione civile tali da informare la successiva azione normativa regionale. Anche perché nonostante « l'anzianità » della legge n. 225 del 1992, questa già da allora,

conteneva aspetti significativi, rispetto al coinvolgimento delle regioni nell'attività di previsione e prevenzione.

Infatti, l'articolo 12 individua, nell'ambito del Servizio nazionale, i compiti e le funzioni spettanti alle regioni che sono chiamate a partecipare alle attività di protezione civile nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato, secondo i principi dettati dalla legge stessa. Ed è la legge stessa, al comma 2, a delimitare il ruolo regionale, alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, mentre è stato il decreto legislativo n. 112 del 1998 a trasferire loro anche la competenza in materia di gestione dell'emergenza di tipo b). Invece per quanto concerne quelle di tipo c) è la nota n. 424/02/2/661 dell'8 maggio 2002 (la nota cosiddetta del prefetto Morcone), emanata dal Ministero dell'Interno — dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile —, ad affermare che il decreto legislativo n. 112 del 1998, ha mantenuto alla competenza statale la pianificazione e la gestione delle emergenze riferite agli eventi di tipo c) *ex* articolo 2 della legge n. 225 del 1992 che in ambito provinciale trovano il punto di riferimento nella competenza del prefetto.

La nota in questione, tenuto conto anche degli indubbi profili di complessità costituiti dal contesto ordinamentale in materia di protezione civile, avrebbe probabilmente voluto fornire un contributo interpretativo in ordine alla individuazione delle attribuzioni prefettizie. Peraltro, tale impostazione interpretativa non solo non è stata condivisa, ma è stata addirittura fonte di forti dissensi da parte delle amministrazioni regionali e locali: invero la contestazione mossa alla citata nota è stata in particolare quella di non aver tenuto conto delle disposizioni impartite in materia dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nello specifico la richiamata nota ha attribuito esclusivamente al prefetto competenze in merito alla direzione unitaria delle emergenze, ed alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, attribuzione quest'ultima

che, per converso, il decreto legislativo citato ha posto in capo alle provincie.

Pertanto le regioni hanno rappresentato la problematica sorta nella riunione della Conferenza unificata Stato-regioni del 25 luglio 2002 e da questa ne è scaturita la necessità di operare una rivisitazione e conseguente organizzazione dell'assetto dei livelli di responsabilità (ho qui le lettere inviate dalle amministrazioni regionali della Toscana, delle Marche e dell'Umbria; è stato anche inoltrato un ricorso al TAR in merito alla interpretazione data dal Viminale).

Di conseguenza, tenuto conto della preminente esigenza, in termini di interesse pubblico, di conseguire l'obiettivo di un corretto e funzionale coordinamento tra tutte le strutture istituzionalmente deputate, nel rispetto delle funzioni attribuite a tutte le amministrazioni centrali e periferiche da una normativa tanto articolata, il dipartimento della protezione civile ha provveduto ad una interpretazione riconosciuta e puntuale delle competenze amministrative in materia di protezione civile, stilando una circolare esplicativa, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 settembre 2002.

Lo scopo che la circolare si è prefissato è stato quello di assicurare un'esegesi del comparto normativo in parola che tenesse conto non solo della lettera della legge, ma anche della sua *ratio* complessiva addivenendo a coniugare una serie di competenze in contesto sinergico di risorse statuali e di altri enti territoriali, scongiurando la possibilità dell'insorgenza di situazioni di sovrapposizione o addirittura di contrapposizione delle attribuzioni istituzionali affidate ai vari enti pubblici. Sulla base della predetta circolare si è rafforzato il rapporto collaborativo istituzionale tra lo Stato e gli altri soggetti pubblici, chiamati dalla legge ad esercitare compiti fondamentali in ambito di protezione civile, ulteriormente coltivando la possibilità di definizione di raccordi, intese ed accordi per conseguire l'obiettivo di realizzare un funzionale sistema integrato di protezione civile, idoneo a fornire alla collettività risposte efficaci e tempestive

alle gravi necessità emergenziali. Inoltre, nell'ambito di un proficuo coordinamento delle varie azioni istituzionali di competenza si è ritenuto di dover interpretare il ruolo del prefetto in sede provinciale quale fondamentale momento di concentrazione delle risorse statuali da porre sul campo per garantirne una stretta correlazione con le risorse degli enti territoriali. Il tal modo, la figura del prefetto non viene scalfita.

Il Dipartimento della protezione civile, poi, con riferimento alle chiare disposizioni della legge n. 401 del 2001, ha svolto e sta svolgendo il compito di definire ogni possibile indicazione di carattere operativo che tenga conto anche delle caratterizzazioni territoriali e dei mezzi nella disponibilità delle regioni, delle province e dei comuni per realizzare un quadro dispositivo armonico e coordinato di riferimento, utile per la prevenzione, la previsione dell'emergenza, con ogni conseguente predisposizione delle strutture per affrontare e superare le situazioni emergenziali.

Con la predetta circolare, a firma del capo del Dipartimento della protezione civile, è venuta meno ogni situazione di contrasto con le regioni e gli enti locali, i quali altresì non hanno ulteriormente coltivato le proprie pressanti richieste al ministro dell'interno di ritirare la nota di cui si è fatto cenno.

Successivamente, in occasione dei contesti calamitosi emergenziali che si sono verificati nel territorio della Sicilia orientale, con l'eruzione dell'Etna, e delle regioni Molise e Puglia a seguito del sisma, è stato firmato il decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, in corso di esame al Senato, per reperire immediatamente le risorse finanziarie per le prime esigenze e nel provvedimento, in particolare, sono stati eccezionalmente concentrati nella figura del capo del Dipartimento della protezione civile, come commissario delegato, tutti i compiti attinenti al coordinamento degli interventi e delle iniziative necessarie per realizzare un'azione coordinatrice di soccorso alle popolazioni colpite dal-

l'evento, fino all'avvio di un complessivo piano volto al conseguimento di una situazione di normalità.

Per l'espletamento delle attività collegate al superamento dell'emergenza in atto, il commissario delegato, al quale il decreto ha attribuito la direzione unitaria delle attività di intervento attraverso il coordinamento con le regioni e gli enti locali, ha nominato appositi subcommissari, cui delegare responsabilità in ordine a specifici ambiti di intervento.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di un rapido ed efficace soccorso alle popolazioni interessate, nonché per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nel territorio colpito dal tragico evento, al commissario delegato sono stati attribuiti i poteri straordinari, derogatori della normativa vigente e che dovranno essere valutati ed approvati dal Parlamento. Posso già ora annunciare che dopo gli incontri con il presidente della regione Molise, il Governo sta preparando delle proposte di modifica per limitare al massimo l'intervento del commissario, che rimane solamente per la straordinarietà della vicenda e comunque fino all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione in legge del decreto. Quindi i poteri passeranno alle regioni, alle provincie e comuni.

PRESIDENTE. Sì, ma le regioni a volte...

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Bisogna aver fede in tutte le istituzioni...!

Inoltre il decreto-legge ha disposto la sospensione di tutti i termini amministrativi, processuali, giurisdizionali e convenzionali, nonché la sospensione degli obblighi di leva. Queste agevolazioni si sono rese necessarie data la situazione di disagio in cui versa, oggi, la popolazione delle regioni colpite dagli eventi calamitosi, che spesso insistono sul territorio del nostro Paese, soggetto a rischi tanto frequenti, quanto diversificati, tra cui uno tra i più devastanti, proprio per il suo carattere di imprevedibilità, è quello sismico.

Per quanto riguarda il rischio sismico, sottolineo che la sismicità del territorio italiano risulta essere annoverata tra le più elevate a livello europeo e mondiale (220 eventi distruttivi negli ultimi mille anni; 150 mila vittime negli ultimi due secoli; danni per oltre 140.000 miliardi di lire negli ultimi 25 anni). Il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti in Italia e l'energia rilasciata nel corso degli eventi è tuttavia molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri paesi ad elevata sismicità. Ad esempio, il terremoto del 1997, avvenuto nell'Umbria e nelle Marche, ha prodotto danni che possono essere paragonati a quelli subiti dallo Stato della California nel 1989, nonostante il sisma italiano fosse caratterizzato da un'energia di circa 30 volte inferiore.

La causa di ciò dipende dall'elevato livello di vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano e dalla presenza di un gran numero di edifici storici o di antica costruzione che non offrono garanzie di resistenza dal punto di vista sismico.

PRESIDENTE. Anche se la scuola di San Giuliano di Puglia non rientrava propriamente in questa categoria e magari gli edifici vecchi hanno resistito meglio di quelli nuovi!

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Ma risaliva comunque agli anni cinquanta. E se proprio si vuole vedere un esempio della consistenza delle costruzioni di quegli anni basta recarsi al policlinico Umberto I ed osservare la differenza tra gli edifici costruiti nel periodo umbertino e quelli risalenti agli anni cinquanta.

Inoltre, ulteriore elemento di aggravio è costituito dal degrado raggiunto da estesi quartieri nelle grandi aree metropolitane e dal fenomeno dell'edilizia illegale, particolarmente diffuso nel centro sud, proprio dove la pericolosità è maggiore. L'azione di prevenzione del rischio sismico è stata avviata con la riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio, a partire dal terremoto di Reggio Calabria e Messina del 1908.

Negli anni antecedenti al terremoto dell'Irpinia del '80 per la classificazione sismica del territorio, ai sensi della legge n. 64 del 1974, veniva utilizzato un sistema di rilevamento « fenomenologico », basato sugli eventi effettivamente verificatisi, per cui erano ritenuti sismici esclusivamente i comuni realmente colpiti da un terremoto.

Dopo il sisma del 1980 è sorta l'esigenza di assicurare un sensibile passo avanti nella conoscenza del territorio italiano esposto al rischio sismico, avvalendosi di nuovi strumenti di indagine e di valutazione. Ed infatti, dal criterio puramente fenomenico di cui sopra, si è passati ad una rilevazione storico-statistica, formulata tenendo conto di una più ampia base di conoscenze.

Dopo le prime tarature delle matrici di probabilità di danno e dell'indice di vulnerabilità sismica, si è avviata una raccolta sistematica di dati di vulnerabilità sismica, soprattutto per gli edifici pubblici, che ha messo in moto in Italia politiche di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. A tal fine nel 1980 sono stati costituiti « Gruppi di Protezione civile », in particolare il Gruppo nazionale difesa terremoti, a beneficio di una specifica attività sul fronte della ricerca di modelli adeguati sia per l'attività di consulenza alla protezione civile che per la « attività di campo » operata con censimenti sistematici di vulnerabilità a supporto delle attività di alcune regioni italiane. L'applicazione concreta dei criteri e delle metodologie si prefiggeva l'obiettivo di verificare e tarare i risultati della ricerca, e di affidare alle pubbliche amministrazioni ed alle regioni una informazione capillare e scientificamente corretta sulla vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture che insistono sul territorio.

È evidente, infatti, come la sola conoscenza del dato di pericolosità associata ad un'area, anche considerando il notevole avanzamento acquisito nella conoscenza in questo settore, non è di per sé sufficiente ad individuare seri e mirati interventi prescindendo dalla conoscenza della vulnerabilità e dalla esposizione, dove il dato

di vulnerabilità costituisce la prima valutazione per concentrare l'attenzione sugli edifici in classe di vulnerabilità alta o medio alta.

Una definizione delle classi degli edifici su cui intervenire prioritariamente comporta la necessità di tenere conto oltre che della vulnerabilità anche di altre componenti di rischio sismico e cioè della pericolosità dell'area, del sito particolare in cui ricade l'edificio nonché dell'esposizione dello stesso, considerando che la pericolosità dell'area risulta facilmente identificabile sulla base dei dati disponibili, mentre la pericolosità del sito può essere identificata solo attraverso specifiche indagini ed il dato di esposizione è di più incerta quantificazione costituendo variabile dipendente dalla funzione strategica svolta dall'edificio e dalla situazione socio-economica, culturale e politica dell'area.

L'obiettivo di mettere a punto un assetto della pubblica amministrazione in grado di affrontare il ruolo di gestore e di proponente di interventi migliorativi sul territorio a rischio, si è quindi realizzato in una prima fase nella definizione della pericolosità e nel censimento di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di alcune regioni campione.

La messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico costituisce tuttora l'unico strumento possibile da adottare a fronte di eventi che, nonostante il loro ripetersi per cicli storici, si verificano in modo immediato e soprattutto con caratteri di imprevedibilità. Infatti è importante evidenziare come in quegli anni siano stati compiuti notevoli passi in avanti nell'applicare i criteri ed i modelli ricavati dalla ricerca pura alla ricerca più applicata svolta sulla base di dati che si sono andati sempre più arricchendo.

In tale contesto, mentre il Ministero dei lavori pubblici, tra il 1981 ed il 1984, ha emanato una serie di decreti basati su una carta di « scuotimento » realizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche, nel 1998, il gruppo di lavoro composto da esperti del Gruppo nazionale difesa terremoti, del Servizio sismico nazionale e

dell'Istituto nazionale di geofisica, su incarico della Protezione civile, completava l'elaborazione di una « proposta di riclassificazione sismica » del territorio nazionale, mai utilizzata per l'adozione di uno strumento ufficiale di classificazione sismica a valenza normativa. La « Proposta di riclassificazione sismica » del territorio nazionale è stata presentata al Consiglio superiore dei lavori pubblici, allora soggetto istituzionalmente preposto all'adozione dei citati criteri ed indirizzi generali; allo studio è stata assicurata ampia pubblicità tanto da essere inserito nel sito del Servizio sismico nazionale, al fine di assicurare il più ampio accesso ai dati in questione.

La normativa in materia antisismica si è andata articolando nel tempo in modo da dar luogo a due ambiti principali di disposizioni finalizzate, rispettivamente: da un lato ad imporre taluni vincoli ed accorgimenti per la progettazione e la realizzazione di opere edilizie in zone che allo scopo vengono classificate sismiche, nonché per le attività di ristrutturazione che comportano interventi che comunque sono destinati ad interessare significativamente le strutture portanti (legge n. 64 del 1974 recante « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »); dall'altro ad individuare le zone maggiormente esposte al rischio sismico, verso le quali indirizzare le politiche agevolative, in termini di benefici fiscali, degli interventi di consolidamento edilizio (articolo 12 legge n. 449 del 1997 relativa alle agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico). Per questa individuazione sono stati utili i risultati dello studio realizzato nel 1998 dai citati gruppi di protezione civile in attesa della definizione più puntuale di una nuova classificazione, concorrendo a costituire l'elenco dei Comuni poi approvato con l'ordinanza di protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 25

giugno 1998, e valevole ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali di cui sopra.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, la materia è stata oggetto di ridefinizione, per cui alle regioni è stata conferita, sulla base dei criteri generali fissati dallo Stato, la competenza in ordine all'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

Successivamente, con la legge n. 401 del 2001, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 343 del 2001, il legislatore, a fronte della integrale rivisitazione legislativa delle competenze in questa materia effettuata dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, ha proceduto ad una mera doverosa ricognizione dei compiti di protezione civile già previsti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, tenuto conto anche degli esiti della consultazione referendaria in materia di modifica del Titolo V della Costituzione, confermando in capo alle regioni le attribuzioni in materia di individuazione delle zone sismiche e di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

In tale ambito è sorta l'esigenza di predisporre un primo documento finalizzato alla definitiva stesura dei criteri generali per l'individuazione delle citate zone sismiche; quindi, facendo seguito alle precedenti fasi di divulgazione, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, nel luglio 2002 il Servizio sismico ha provveduto, nell'ambito del « tavolo tecnico di lavoro » appositamente costituito, a dare ulteriore compiuta diffusione al suddetto documento basato sulla metodologia predisposta dal gruppo di lavoro appositamente istituito nel 1997 dal Servizio sismico nazionale ed adottato dalla commissione nazionale grandi rischi. È comunque tuttora in corso il necessario ulteriore approfondimento per addivenire ad una definitiva compiuta stesura dell'elaborazione di cui trattasi.

Pertanto, il problema di fondo in Italia non è solo quello di applicare la normativa antisismica per le nuove costruzioni, ma

piuttosto quello di sviluppare un'adeguata politica di prevenzione per il rafforzamento e l'adeguamento antisismico degli edifici più antichi e più vulnerabili. In tal senso, risulta essenziale una valutazione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e, quindi, varare programmi d'intervento mirati alla riduzione della vulnerabilità, fondati sui risultati degli studi di valutazione del rischio e attuati attraverso specifici strumenti e procedure tecnico-amministrative; pertanto, poiché il terremoto è quello che è, se i tecnici non ci dicono come fare sarà conseguentemente complicato agire sul nostro territorio.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Ventucci per l'esposizione della sua relazione, che trovo particolarmente esauriente in ordine ai problemi che si pongono su tale questione.

L'evoluzione dell'inquadramento normativo dimostra come le sovrapposizioni di competenze in questa materia siano state fonte di grande confusione; mi auguro che la predisposizione della mappa delle situazioni sismiche del nostro paese conduca ad una sistemazione definitiva delle competenze. Dico ciò perché, da profano, dall'esposizione del sottosegretario — soprattutto quando si parla di un primo documento finalizzato alla definitiva stesura dei criteri generali per l'individuazione delle citate zone sismiche — sorge spontaneo chiedersi chi effettivamente si occupi di ciò; inoltre, non aiutano di certo, sia il nuovo titolo V della Costituzione e i relativi problemi di interpretazione, sia la pluralità delle competenze che induce a scaricare le responsabilità.

È necessario, a mio parere, che il ministro per gli affari regionali porti il problema all'attenzione della Conferenza Stato-regioni in modo da giungere, una volta raggiunta l'intesa, alla definizione complessiva delle competenze, escludendo possibili ricorsi al TAR o altro che possa non consentire il raggiungimento di questo obiettivo.

Come giustamente il sottosegretario Ventucci ha affermato, il problema di

fondo in Italia non è solo quello di applicare la normativa antisismica, ma anche quello di sviluppare un'adeguata politica di prevenzione. Al riguardo, noi, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, abbiamo presentato una proposta di condono edilizio limitato alle ristrutturazioni interne che al Senato, probabilmente, sarà modificato prevedendo il rifiuto del condono a chi non produca la documentazione da cui si evinca che l'intervento è coerente con le norme antisismiche. Questa proposta, insieme alla proroga delle detrazioni fiscali del 36 per cento per le ristrutturazioni, rappresenta un modo per stimolare i privati ad intervenire in ordine a questa questione; infatti, il problema della sismicità del territorio si pone, in pratica, per tutto il paese, compresa la Val Padana come abbiamo recentemente scoperto a seguito del terremoto verificatosi intorno al lago d'Iseo, e riguarda sia gli edifici pubblici sia l'edilizia privata.

Pertanto, in ordine al problema dell'adeguamento antisismico, a mio parere, dovremmo stimolare, con adeguati incentivi, i privati a realizzare, a loro spese, questi interventi. Il problema, in questione, fra l'altro, è di dimensioni gigantesche come del resto si evince dai dati forniti dal sottosegretario Ventucci (i danni provocati dagli eventi sismici ammontano a circa 140 mila miliardi di lire).

Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

TOMMASO FOTI. Mi preme innanzitutto sottolineare che la relazione esposta dal sottosegretario Ventucci è stata quanto mai puntuale soprattutto rispetto a quella che fino ad oggi è stata una polemica giornalistica priva di alcuna ragion d'essere; dico ciò perché, indipendentemente dalle difficoltà di orientarsi in un meandro di leggi, le competenze in questa materia sono da tempo note anche a quegli enti locali e a quelle regioni che, spesso e volentieri, vogliono scaricare le proprie responsabilità ricorrendo anche ad affermazioni che non trovano alcuna giustificazione.

Più di una volta ho sentito nel corso di dibattiti televisivi o radiofonici — mi dispiace per il collega Realacci, oggi assente, — il direttore di Legambiente (associazione ampiamente finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) sostenere la tesi secondo la quale l'Agenzia di protezione civile sarebbe stata chiusa per volontà politica del Governo Berlusconi. A me pare, invece, che tale Agenzia, come giustamente evidenziava il sottosegretario Ventucci, non sia stata mai costituita perché vi ostavano una serie di pareri e di rilievi espressi dalla Corte dei conti.

Non bisogna ricorrere sempre ad interpretazioni politiche malevole, quanto piuttosto rendersi conto che anche il legislatore, nella sua meritoria attività, a volte sbaglia e quindi crea degli strumenti che poi non possono avere concreta attuazione. Pertanto non ritengo sia vero che vi è stata una volontà centralista nel riportare almeno un segmento della Protezione civile (cosa che ritengo giusta) sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non dimentichiamoci mai quale fosse la situazione in precedenza, ad esempio in occasione dell'approvazione della legge n. 225 del 1992. Se si vuole una sorta di cabina di regia efficiente, e poi un decentramento degli interventi sul territorio, questa deve essere in mano o alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, in subordine, al Ministero dell'interno. D'altra parte ribadire la posizione centrale del ruolo del prefetto non soltanto assolve ad una funzione meritoria, ossia spiegare perché paghiamo questi funzionari (a furia di togliere loro competenze pare che questi rimangano soltanto in bella vista all'interno delle prefetture a godersi i loro palazzi!), ma presenta anche un altro aspetto positivo. È vero infatti che in particolari situazioni si è visto come una cabina di regia in prefettura sia quanto mai opportuna, anche per gli enti locali. Infatti io che ho vissuto un'esperienza come amministratore nel corso delle alluvioni di due anni fa, posso garantirvi che occuparsi dei dati che dovevano fornire i

comuni « rivieraschi » del Po era una lotteria: non si sapeva neanche da dove partire.

Aver ribadito che una cabina di regia spetti al prefetto più che una concentrazione di poteri mi sembra una sana previsione. Ciò perché ritengo che lo stesso prefetto possa svolgere un'utile attività anche nei mesi antecedenti ai periodi critici. Già oggi al nord ci troviamo in una ulteriore situazione critica. Qualcuno — non in questa sede — dovrebbe spiegarci se non sia utile una rivisitazione delle norme che impedendo ogni tipo di scavi e di prelievi nel letto dei fiumi hanno portato alla situazione odierna. Non è possibile che bastino abbondanti piogge per arrecare continuamente danni.

Inoltre inizio a pensare che il « gioco delle dighe » debba finire. Non è pensabile che, in occasione della piena del lago Maggiore dei giorni scorsi, si affermi, come si sta facendo a tutt'oggi, che la diga era stata tempestivamente aperta. Non mi pare che in questi giorni vi siano state precipitazioni talmente intense da poter già giustificare questa situazione: siamo al mese di novembre e se ciò dovesse protrarsi per tutto l'inverno, significherebbe che una settimana sì ed una no avremmo una qualche esondazione.

Nel ringraziare il sottosegretario per la sua puntuale ed esaustiva relazione, aggiungo che sotto il profilo della veridicità dei fatti abbiamo letto affermazioni a raffica da parte di rappresentanti degli enti locali, comuni, eccetera, i quali affermano che nessuno sapeva della nuova riclassificazione delle aree a rischio prospettata nel 1998. Ebbene, se non altro abbiamo ora due elementi certi: il primo è che questa riclassificazione era talmente ignota da essere disponibile a tutti addirittura su un sito Internet. Ma la cosa più grave è che tale elenco è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quando in questa sede ci occupammo della legge relativa al terremoto dell'Umbria, con il comma 3 dell'articolo 12 di quel provvedimento prevedemmo che per i comuni individuati con ordinanza della Protezione civile (firmata dal ministro Na-

politano) vi fosse un beneficio fiscale per opere di messa in sicurezza. Aggiungo che i comuni erano i soggetti deputati ad inoltrare alla Protezione civile l'elenco e le richieste di contributi provenienti sia da parte del pubblico sia del privato. In ragione di ciò ho presentato un'interrogazione (alla quale spero di ottenere risposta quanto prima) al fine di conoscere la sorte di quei 356 miliardi di vecchie lire destinati — sulla base dell'articolo 12 del comma 3 della citata legge — ad interventi di prevenzione; vorrei sapere infatti chi e quali comuni abbiano usufruito di tali fondi. Non vorrei infatti che tra quelli che ne hanno giovato vi fossero comuni recentemente terremotati i cui amministratori null'altro hanno saputo dire se non che non sapevano di poter essere inseriti nell'elenco. Sarebbe curioso se ancora oggi ignorassero ciò e magari sei mesi o un anno fa alcuni amministratori avessero ricevuto invece contributi (in sede preventiva) proprio perché la zona era stata dichiarata a rischio sismico sulla base di quell'ordinanza della Protezione civile.

Mi pare abbastanza evidente che in un coordinamento della Protezione civile si debbano considerare dei poli di stoccaggio merci, allestimento mezzi e quant'altro. Mi permetto di svolgere un'osservazione al riguardo. Tempo fa, con il sottosegretario Barberi, che era notoriamente a favore di una soluzione di questo tipo che riguardasse la provincia di Pavia, venne individuato, nella sede dell'ex arsenale della provincia di quella città, un possibile centro della Protezione civile nel nord d'Italia sulla base di una disponibilità fornita dal Ministero della difesa. Addirittura tale ministero adottò un decreto ministeriale con il quale trasferiva questo immobile al Ministero dell'interno per fini di protezione civile. L'avvenuta conversione in legge del decreto n. 343 del 2001 di fatto ha impedito di dare concreta attuazione a questa iniziativa tant'è vero che recentemente il Ministero della difesa ha ritenuto di non dover più trasferire al Ministero dell'interno tale immobile.

Ricordo che vi erano domande pendenti e proposte operative per realizzare

due centri di protezione civile; si prevedeva di realizzarne uno nel nord Italia (le città candidate erano Piacenza e Pavia) e uno nel centro sud d'Italia dove era stata individuata solo la regione (il Lazio) senza ulteriormente specificare la località. Mi chiedo allora se quest'idea di realizzare due poli di allestimento mezzi, stoccaggio merci, eccetera, a servizio della Protezione civile sia ancora attuale. Al riguardo rilevo come la provincia di Piacenza abbia una serie di competenze particolari che comportano un'adeguata preparazione e la presenza della Protezione civile. Infatti in quella zona, nel comune di Caorso, dal 1997 si trova una centrale elettronucleare chiusa sulla quale non si è mai intervenuti. In quell'area vi è tra l'altro l'aeroporto di San Damiano, base mista utilizzata sia dall'Italia, quale sede del cinquantesimo stormo dell'aeronautica militare italiana, sia dalla NATO. Credo che questo scalo potrebbe essere utilizzato come sede per velivoli di soccorso.

Mi chiedo quindi se questa ipotesi, seguita in particolare dal sottosegretario Balocchi, abbia ancora una qualche ragion d'essere oppure se, legittimamente come può sempre avvenire, la Presidenza del Consiglio dei ministri stia individuando soluzioni diverse da quelle prospettate in passato.

RAFFAELLA MARIANI. Anzitutto ringrazio il presidente della Commissione per aver dato seguito alla nostra esigenza di approfondire le questioni della protezione civile, in ordine alle quali è emersa una certa confusione anche rispetto ai nostri interlocutori. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo tenuto una serie di incontri che riguardavano la discussione sui temi della Protezione civile. Ebbene, ogni volta ci siamo trovati di fronte a figure istituzionali differenti. La prima volta è intervenuto in questa sede il sottosegretario D'Alì; in seguito, nella prima Commissione, abbiamo incontrato il sottosegretario Balocchi e di nuovo abbiamo discusso in questa sede con il capo dipartimento Bertolaso che ha risposto con sollecitudine ad una nostra richiesta. Da giugno ad oggi ab-

biamo presentato numerose interrogazioni ed in ognuna di queste occasioni ci è stato affermato che il referente era l'uno o l'altro con un palleggio di competenze abbastanza strano.

Questo poi si ripercuote anche nella discussione e, a volte, anche nella polemica sorta al nostro interno. Già nel dibattito che riguardava il decreto n. 343, che in parte rimetteva in discussione la questione dell'Agenzia di Protezione civile, si chiese un chiarimento e, soprattutto, che si svolgesse una riflessione in ordine alle relative responsabilità.

Per rispondere anche a quanto affermato dall'onorevole Foti devo far rilevare che non c'è stata una grande discussione in merito ai prefetti, ma è stata fatta, in ordine alla questione delle competenze, soltanto una richiesta, da parte degli enti locali e dalle regioni, alla quale è stato fornito un chiarimento con la circolare del dottor Bertolaso. Non è stata pura polemica anche perché le regioni chiedevano soltanto un chiarimento in merito alle competenze nelle situazioni di emergenza; ad esse si è risposto, come detto, con la circolare del dottor Bertolaso con la quale si pone un discrimine in ordine alle competenze senza però fornire un quadro complessivo delle responsabilità.

Probabilmente non c'è molto tempo per discutere se le responsabilità dei prefetti debbano essere maggiori o minori o se gli enti locali queste responsabilità se le debbono o meno assumere sebbene essi siano chiamati a rispondere di loro incompetenze e ritardi, come ad esempio nel caso del terremoto verificatosi in Molise. In quel caso, tutti siamo stati molto veloci nel sostenere che le regioni non avevano fatto il loro dovere, però dobbiamo tenere presente che le regioni, in alcuni casi, sono state tagliate fuori e chiamate ad occuparsi anche della protezione civile solo nel momento in cui i danni si erano già prodotti.

Ritengo che non ci sia più spazio per le polemiche in quanto esistono molti elementi che inducono a riflettere; difatti, chi si andasse a rileggere gli atti relativi alla discussione svoltasi in ordine al decreto

n. 343 e le nostre raccomandazioni contenute in interrogazioni e risoluzioni, comprenderebbe la seria preoccupazione da noi sollevata in ordine alla questione delle competenze.

Esistono delle proposte di legge sulla riorganizzazione della protezione civile che non provengono solo da noi, alcune molto interessanti, provengono da parlamentari della maggioranza, ma si tratta di proposte aventi tutte la stessa premessa, vale a dire, quella di chiarire definitivamente le competenze e di attribuire autonomia, rispetto al Ministero dell'interno, al Dipartimento della Protezione civile, mettendo, inoltre, in discussione i rapporti in essere con gli altri ministeri. È, infatti, noto a tutti che il dipartimento della protezione civile, al di là della gestione dell'emergenza, presenta delle interferenze molto strette con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

La vicenda del Molise — che vede il « tira e molla » tra il Dipartimento della Protezione civile e il Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine alla questione delle mappe e per la definizione dei parametri relativi alle costruzioni e dei servizi, come ad esempio quello sismico — induce a riflettere; proprio per questo, a nostro avviso, sarebbe opportuno considerare la protezione civile come un tema da inserire in un contesto culturale, molto più moderno e più avanzato di quello odierno, che faccia necessariamente perno sulla prevenzione.

Proprio ieri ho preso parte a Lucca ad un convegno, a cui ha partecipato il ministro Matteoli, in tema di difesa del suolo, sulle autorità di bacino e sulla questione delle acque. Anche in quell'occasione un direttore del ministero ha fatto riferimento alla lentezza e alla eccessiva faraginosità della Protezione civile, che rallenta anche i processi di adeguamento dei piani di bacino, di messa in sicurezza e di difesa del suolo. La riorganizzazione della Protezione civile richiede, pertanto, una certa attenzione evitando polemiche e lo scaricabarile delle responsabilità. È, inoltre, una questione da trattare prevalentemente

mente in questa Commissione, tenuto conto dei riferimenti all'ambiente e ai lavori pubblici. Non può, infatti, trattarsi di una pura questione tecnica o di un elastico che si tira un po' di qua e un po' di là (come nel caso dei vigili del fuoco), così come non può trattarsi di un tecnicismo legislativo lasciato alla competenza della sola I Commissione la quale dovrà, comunque, predisporre un provvedimento chiaro e semplice che consenta anche di superare le incongruenze esistenti tra il decreto n. 343 e alcuni articoli del decreto legislativo n. 112 del 1998. A questo proposito abbiamo presentato in quella Commissione una risoluzione con la quale chiediamo un chiarimento legislativo perché alcune disposizioni non hanno completamente abrogato degli articoli precedenti creando, in tal modo, una confusione in ordine alle competenze e, quindi, di responsabilità che, al verificarsi delle tragedie, emergono.

Approfitto della presenza del sottosegretario Ventucci per chiedergli di chiarire, in modo definitivo, chi, nell'attuale Governo, si occupa di protezione civile e quali sono le figure di riferimento competenti. C'è un sottosegretario all'interno responsabile in questa materia, oppure no?

È nostra intenzione promuovere su questo tema anche una discussione più ampia in ordine all'analisi delle responsabilità, al fine di ottenere effetti importanti anche sull'aspetto relativo alla prevenzione, non dimenticando però che non c'è soltanto il Molise ma vi è anche la questione dell'Etna che, in questo momento, è stata, non dico dimenticata, ma sicuramente meno considerata.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. C'è anche la questione che attiene alla Puglia.

RAFFAELLA MARIANI. Sì, anche la Puglia. Pertanto, vi sarebbero molti appunti da muovere in ordine a questi territori, soprattutto perché, nel caso dell'area dell'Etna, sono stati spesi decine di miliardi per realizzare un monitoraggio e,

nonostante ciò, apprendiamo dagli organi di stampa che non si è in grado di prevedere le scosse sismiche e che tutta la macchina organizzativa della protezione civile si è messa in moto in ritardo. Queste dichiarazioni, fatte anche da eminenti esperti scientifici del Dipartimento della protezione civile, ci allarmano; in particolare, non vorremmo che si continuasse a riversare risorse per la realizzazione di progetti per la messa in sicurezza, per il monitoraggio e per la prevenzione, e nonostante ciò sentire, nel corso di discussioni pubbliche, il mondo scientifico accusare le istituzioni e gli enti locali, innescando il meccanismo dello scaricabarile delle responsabilità.

Sarebbe pertanto opportuno fare, molto velocemente e seriamente, il punto della situazione proprio perché il Paese, a seguito degli eventi verificatesi in questi ultimi giorni, è duramente provato e, conseguentemente, occorre adottare delle misure idonee per aiutare gli enti locali.

MARISA ABBONDANZIERI. Ringrazio il sottosegretario Ventucci per aver accolto l'invito e per aver accettato un incarico che, anche per quello che ha detto l'onorevole Mariani, non è molto semplice da svolgere.

Le audizioni in Commissione, in meno di un anno, di tre diversi sottosegretari per riferire sul tema della protezione civile la dice lunga sulla questione dell'assetto della protezione civile stessa.

Mi piacerebbe molto dire che le cose sono a posto, in ordine, che non ci sono sovrapposizioni di competenze e non ci sono difficoltà. In realtà, le cose non stanno così. Quanto abbiamo letto sui giornali in questi giorni, su di una « contrattata » delega relativa alla Protezione civile aggiunge un ulteriore elemento che dovrebbe rendere tutti molto cauti su un servizio la cui direzione di fatto è « scoperta ».

TOMMASO FOTI. Avete tolto un sottosegretario per nominarlo direttore dell'Agenzia !

MARISA ABBONDANZIERI. Collega Foti, se lo riterrai opportuno risponderai dopo. Tra l'altro la sottoscritta ha vissuto la vicenda della protezione civile insieme al sottosegretario incaricato nonché con colui che di lì a poco stava per diventare direttore della Protezione civile, e posso dire che l'esperienza è andata benissimo. Chiudo qui questo tipo di polemica che non serve.

La Protezione civile di fatto ora è senza direzione, checché se ne dica ed al di là del fatto che si pensi abbia una direzione solo perché è sotto diretta competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il fatto che la Protezione civile afferisca a questo tipo di organizzazione non credo dia garanzie; questo non per le capacità del Presidente del Consiglio dei ministri — non è di ciò che stiamo parlando — ma perché la Protezione civile avrebbe la necessità di muoversi con una snellezza che non sembra potersi registrare. Ad esempio il Presidente del Consiglio dei ministri, che mantiene le competenze nell'ambito delle politiche di protezione civile e delle ordinanze, presiede addirittura la commissione grandi rischi. Ditemi cosa c'azzecca — come direbbe qualcuno — la presidenza della commissione grandi rischi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri!

Credo che, prima di esultare ritenendo di aver raggiunto un quadro chiaro della protezione civile, dovremmo essere invece molto cauti. Esistono sovrapposizioni di competenze, esiste un decreto legislativo, n. 112 del 1998, che ha posto in capo alle regioni la potestà legislativa sulle materie della protezione civile trattandosi di materia concorrente. Quindi le regioni hanno legiferato al riguardo e si trovano oggi con una legislazione che in molti casi è intervenuta dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998, ma prima del decreto-legge n. 343 del 2001.

Rimane inoltre in sospeso la questione dei prefetti. Onorevole sottosegretario, abbiamo letto la circolare del prefetto Morcone, abbiamo abbondantemente letto le dichiarazioni dei presidenti delle regioni e quanto è stato affermato in sede di Con-

ferenza unificata e devo dire che lo sforzo del capo del dipartimento Bertolaso, con la circolare del 30 settembre, purtroppo non risolve i problemi nel loro complesso. Navighiamo ancora a vista, in un alveo che è riferito ai buoni rapporti che devono insistere tra regione, provincia, comune e prefettura, cioè sperando che tutto vada bene e ognuno continui a fare le cose come prima. Questo aspetto rappresenta evidentemente un grande problema per chi purtroppo ha la sventura di dover operare con le vicende di protezione civile.

Ad esempio voi credete che sia poca cosa contare sui vigili del fuoco dipendenti dalla Protezione civile e non dal Ministero dell'interno come è tornato ad essere attualmente? Mettetevi nei panni di un sindaco che prende disposizioni, in qualche caso dal Dipartimento della protezione civile, in altri casi dal Ministero dell'interno, dai vigili del fuoco i quali, nel momento in cui vengono coinvolti e chiamati a interloquire con il sindaco, fanno sempre e comunque riferimento alle disposizioni impartite dalle prefetture, ovvero dal Ministero dell'interno. In situazioni di emergenza questo può portare non solo a conflitti — sarebbe il meno — ma a disfunzioni fondamentali, a volte, nell'affrontare le questioni della protezione civile.

Ritengo che, nonostante tutto, si debba avere il coraggio di rileggere la legge n. 401 del 2001 alla luce delle previsioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e della legislazione regionale. Ovvero la legislazione regionale esiste ed occorre che la legge n. 401 del 2001 ne tenga conto, altrimenti sul territorio si presenteranno diverse difficoltà. È forse giunto il momento di chiedersi se una competenza così significativa come quella della Protezione civile debba rimanere nelle mani (chiamiamole operative) esclusivamente del capo dipartimento. Non mi scandalizzo all'idea che si debba ripensare ad una valutazione che rafforzi il ruolo della Protezione civile. Noi l'avevamo chiamata Agenzia, ma non voglio nemmeno nominarla perché ormai è acqua passata. Ma dobbiamo continuare così per altri anni?

Con un servizio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri? Non sarà il caso di riflettere al riguardo? Poi chi sa meglio riflettere fa gli interessi del paese; non si tratta di tornare indietro o di togliere competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma di agire nel migliore dei modi nell'interesse degli italiani. I problemi della Protezione civile infatti sono oggi anche più grandi di quelli che abbiamo affrontato negli anni passati. Avete visto come non vi sia più settimana in cui non si abbia a che fare con vicende di questo tipo e al riguardo quindi una riflessione mi sembra doverosa.

Ho letto con attenzione il decreto-legge sulla vicenda del Molise. Per carità, non voglio stracciare questo provvedimento ma mi sembra poco meno o poco più di un ordinanza. Di fatto il Governo mette a disposizione circa 100 miliardi delle vecchie lire — che sono insufficienti, tuttavia non è questo il problema perché credo ci sarà tempo per mettere a disposizione ulteriori risorse — ma se si fermasse a quel provvedimento, per il Molise non solo sarebbe insufficiente...

PRESIDENTE. Ricordo che dobbiamo ancora esaminarlo.

MARISA ABBONDANZIERI. È vero, tuttavia intendo richiamarlo.

Ho ascoltato con attenzione la riflessione del sottosegretario sulla questione del commissario; credo che dobbiamo imboccare una via definitiva, senza tornare indietro — a seconda di come si chiami la regione —, ad un commissario straordinario che non è il presidente della regione. Credo anche che in sede di conversione del richiamato decreto-legge, sia al Senato — se c'è ancora tempo — sia alla Camera (quando vi giungerà) debba esservi la possibilità di modificarlo perché dobbiamo prevedere una serie di norme con particolare riguardo ai comuni. È vero che il decreto-legge ha sospeso i tributi e altre incombenze, ma su questo piano vi sono altri aspetti da affrontare. Penso, ad esempio, alla partita relativa alla scuola; sarà il caso di valutare se le norme della finan-

ziaria che riguardano la riduzione del personale nel settore della scuola non vadano quantomeno attutite o sospese per le realtà interessate dagli eventi sismici, in questo caso Molise e Sicilia.

Sappiamo che il commissario straordinario Bertolaso ha già conferito — nella figura di uno degli assessori regionali — l'incarico di subcommissario preposto ai compiti di prima accoglienza e alla predisposizione delle linee guida per la ricostruzione.

Penso che quel provvedimento debba fermarsi ad una certa soglia; dico ciò perché le linee guida per la ricostruzione, a mio parere, dovrebbero essere contenute in una legge dello Stato di alto livello qualitativo, proprio perché la ricostruzione di quelle zone deve essere un'operazione di qualità oltre che di quantità.

Su quest'aspetto sarebbe interessante conoscere come il Governo intenda muoversi nei prossimi mesi; difatti, il decreto-legge emanato pochi giorni fa è insufficiente, e sarà ancora tale anche nel caso in cui sarà modificato e convertito in legge, in quanto è evidente che tale provvedimento non possa contenere quanto di meglio esiste in ordine alla ricostruzione.

Da ultimo, ritengo che il problema della unicità dell'azione non sia ancora risolto; pertanto, occorre che tutti lavoriamo affinché esso si possa risolvere. I precedenti Governi di centrosinistra avevano previsto alcuni interventi in merito a questa problematica, che l'attuale Governo di centrodestra ha azzerato e rimodificato.

MICHELE VIANELLO. Intendo svolgere alcune rapide osservazioni. La materia in questione è, nella sua attuazione pratica, abbastanza complicata, conseguentemente nessuno può avanzare la pretesa di avere la verità in tasca. In questa materia disponiamo soltanto di esperienze che attengono all'organizzazione data dai precedenti e dall'attuale Governo; i risultati finali, poi, si evinceranno dalla pratica.

Intravedo un certo rischio, confermato leggendo la relazione esposta dal sottosegretario Ventucci, nella impostazione data dall'attuale Governo sulla tematica in que-

stione, in particolare quando si sostiene che si è reso necessario ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle attività di protezione civile oltre che restituire unicità di azione e di coordinamento nel settore della protezione civile. Un'impostazione di questo genere corre, a mio parere, il rischio di separare fortemente l'attività operativa di protezione civile, sempre che si riesca a ricondurla ad unicità, dall'attività legislativa che, com'è noto, spetta alle regioni. Stiamo attenti! L'attività operativa di protezione civile non è, infatti, un qualcosa che può ricondursi semplicemente a corpi dello Stato, quali ad esempio i vigili del fuoco, tale attività riguarda infatti una materia articolata e complicata. Pertanto, a meno che non si voglia procedere a ridefinire l'organizzazione di protezione civile, noi correremo il rischio non solo di depotenziare una parte dell'attività di protezione civile ma anche di darle un'impostazione sbagliata.

Per parte mia, sono tra quelli che ritengono che spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la maggior parte dell'elaborazione e dell'adozione delle politiche in materia di protezione civile.

Inoltre, poiché il tema centrale è quello della prevenzione, esso riguarda svariati settori, per la maggior parte rientranti nell'attività di monitoraggio. La prevenzione concerne, infatti, il monitoraggio costante dei rischi del territorio e la successiva predisposizione delle iniziative necessarie a ridurre questi rischi, quali ad esempio il monitoraggio del rischio sismico, dell'assetto del suolo, delle acque, delle emissioni nell'aria e i rischi industriali, che richiede, di per sé, una certa capacità di monitoraggio e di intervento. Ritengo quindi che non bisogna fare riferimento, per questa materia, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma occorre, invece, procedere in altre direzioni.

Esiste inoltre un secondo ordine di problemi: la gestione delle attività di protezione civile. Tale gestione — che ha rappresentato un grande contenzioso anche per i precedenti Governi — è un po'

diversa da come la vediamo noi; in particolare, alcuni pensano che i soggetti che si occupano di protezione civile siano prevalentemente i vigili del fuoco e, poiché essi sono uno dei tanti corpi dello Stato, si finisce per fare necessariamente riferimento al Ministero dell'interno e ai prefetti. State attenti, perché nella realtà le cose non stanno in questi termini; infatti, in gran parte dell'Italia, i servizi di protezione civile, anche per quello che riguarda le strutture, sono apprestati, per la maggior parte, da organizzazioni dedite al volontariato alle dipendenze degli enti locali. Non sono, quindi, i vigili del fuoco, i quali intervengono solo nel caso in cui avvengono grandi calamità.

È vero che in alcuni casi strutture di protezione civile, variamente articolate sul territorio e facenti capo agli enti locali, hanno creato problemi e disastri, ma questo non vale per tutto il paese anche perché la stragrande maggioranza delle strutture di protezione civile si caratterizzano per l'efficienza, la partecipazione e per la presenza di grandi attrezzature.

Nella impostazione data alle attività di protezione civile dall'attuale Governo le allerte continuano ad essere gestite interamente dalle sale operative delle prefetture. Qualcuno dei presenti ha avuto occasione di vedere com'è organizzata e come funziona una sala operativa della prefettura? Se realmente c'è un disastro nelle strutture della protezione civile, questo lo si ritrova in una di tali sale.

TOMMASO FOTI. Quelle dei comuni sono ancora peggio!

MICHELE VIANELLO. È inutile contrapporre le prefetture agli enti locali, sarebbe un errore. Con l'attuale impostazione si ritorna, mio parere, alla vecchia idea della protezione civile: l'accentramento e le prefetture. Tenete conto che, in questo momento, alcune centraline di rilevamento dati (ad esempio quelle dell'aria e dell'acqua) non si trovano nelle prefetture ma sono interamente in mano alle province; inoltre, molto spesso la trasmissione dei dati, fra le province e le prefet-